

integrazioni alle  
18 aprile 1962, n.  
7 ed autorizzazio-  
ordinari nel settore  
olata e convenzio-  
, n. 457, prevede  
ziale".

lgs. 12 aprile 2006,  
ontratti pubblici re-  
tute in attuazione  
2004/18/CE".

zione previsio-  
ali si riferisco-

legati

visionale e pro-  
ll'organo esec-  
allegati ed all-

adempimenti un-  
esentati da part-  
ncio predisposi-

nsiliare [42 com-  
151. La relati-  
gretario dell'ent-

nalé di controll-

(1) Per il parere obbligatorio dei revisori e per i conseguenti obblighi del consiglio vedi art. 239, comma 1, lett. b).

• T.A.R. Sardegna, 5 giugno 2003, n. 689: è illegittima la deliberazione relativa alla approvazione del bilancio quando sia mancata la messa a disposizione dei consiglieri nei locali degli uffici dell'ente, nei giorni antecedenti la data fis-

sata per l'adunanza consiliare, della proposta di delibera del bilancio dell'ente con gli atti e documenti allegati.

(2) La disposizione del quarto comma è da ritenersi superata a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione; vedi *amplius sub art.* 124.

### Art. 175

#### *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*

1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese [165].

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare [183 comma 187 comma 3].

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno (1).

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine [42 comma 4 126 comma 1].

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli IV e V per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli III e IV per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli [165].

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per gli interventi di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di bilancio delle voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare l'attuamento del pareggio di bilancio.